

## **Compensazioni orizzontali superiori a 15.000 euro: il visto di conformità**

*Federico Gavioli*

Il legislatore ha esteso l'obbligo di apposizione del visto di conformità alle compensazioni dei crediti concernenti le imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l'imposta regionale sulle attività produttive, qualora gli importi siano superiori ad euro 15.000 annui; la norma prevede altresì che, in alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti di cui all'articolo 2409-bis del codice civile; per poter effettuare le compensazioni cd. "orizzontali" derivanti dal credito annuale IVA, per importi superiori a 15.000 euro annui, è necessario attendere il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

\*\*\*

L'articolo 10, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), prevede alcune importanti novità in merito alla cosiddetta "*compensazione orizzontale*" dei crediti IVA, disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia sull'uso dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali.

La compensazione dei crediti prevede due modalità operative:

- la prima, detta "*verticale*", che consente di recuperare crediti sorti in periodi precedenti con debiti della stessa imposta;
- la seconda è detta "*orizzontale*", introdotta con l'art. 17, D.Lgs. 241/1997, che dà la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, INPS, enti locali, INAIL, ENPALS). I crediti "*compensabili*", non chiesti a rimborso, devono tuttavia risultare da

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

dichiarazioni e denunce periodiche. La compensazione orizzontale può avvenire senza nessun vincolo di priorità e potrà perciò riguardare:

- ✓ imposte diverse nell'ambito dello stesso ente;
- ✓ versamenti dovuti ad un ente e crediti vantati nei confronti di un altro.

Occorre preliminarmente evidenziare che la compensazione “*orizzontale*” del credito IVA annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate, dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale.

Invece al fine di poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui la normativa attualmente in vigore prevede che sia necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

Vediamo nella tabella che si riporta, come sia possibile allo stato attuale usufruire del credito IVA.

<b>Utilizzo del credito IVA fino a 5.000 euro</b>	La normativa vigente prevede che in presenza di un credito IVA 2015 di importo pari o inferiore a € 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari/previdenziali. In sostanza è possibile utilizzare il credito IVA in compensazione “ <i>orizzontale</i> ” senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all'ammontare di € 5.000: dal 01.01.2016 possibilità di compensazione orizzontale del credito IVA annuale fino all'ammontare di € 5.000.
<b>Importo superiore a 5.000 euro ma inferiore a 15.000</b>	Raggiunto il limite di 5.000 euro, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2016 fino a importi inferiori a 15.000 euro
<b>Importi superiori a 15.000 euro</b>	Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.

**Soggetti abilitati al visto di conformità**

I soggetti che possono apporre il visto di conformità di cui all'art. 35, c. 1, lett. a, del D.Lgs n. 241 del 1997 ai fini della compensazione prevista dall'art. 1, c. 574, della legge 27 dicembre 2013 sono:

- ❑ i responsabili dell'assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAF-imprese, così come previsto dall'art. 35, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 241 del 1997. In considerazione del richiamo operato dal comma 574 dell'articolo 1, della legge n. 147 del 2013, all'articolo 17, del decreto legislativo n. 241 del 1997, che disciplina la compensazione per tutte le tipologie di contribuenti, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E/2014, ritiene di poter ricomprendere tra i soggetti che possono apporre il visto di conformità anche i cd. RAF dei CAF dipendenti, tenuto conto delle attività già poste in essere da questi in relazione al visto di conformità. È di tutta evidenza che i predetti RAF dei CAF-dipendenti potranno apporre il visto di conformità limitatamente sulle dichiarazioni dei soggetti nei confronti dei quali, secondo il decreto legislativo n. 241 del 1997, già svolgono l'attività di assistenza fiscale;
- ❑ gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, indicati nell'art. 3, c. 3, lett. a, del DPR 322/1998, così come previsto dall'art. 35, c. 3, del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- ❑ gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, indicati nell'art. 3, c. 3, lett. b, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, così come previsto dall'art. 35, c. 3, del D.Lgs. n. 241 del 1997.

In alternativa al visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, possono effettuare la compensazione dei crediti, se la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del DPR n. 322 del 1998 e, cioè, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo DPR e, cioè, dai soggetti che esercitano il controllo contabile.

<b>I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sono</b>	- <b>I dottori commercialisti e gli esperti contabili</b>
	- I consulenti del lavoro
	- I responsabili dell'assistenza fiscale di un CAF imprese
	- I periti, esperti tributari iscritti alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria

### **Tenuta delle scritture contabili**

La normativa vigente in relazione, rispettivamente, ai CAF e ai professionisti, stabilisce che il visto di conformità è rilasciato se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso CAF o dal professionista che rilascia il visto.

Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal CAF anche quando sono predisposte e tenute direttamente dal contribuente o da una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF.



Le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

Tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell'istituto della compensazione, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57, del 23 dicembre 2009, ritiene che nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il

contribuente potrà comunque rivolgersi un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto.

Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli previsti e a predisporre la dichiarazione.

Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve comunque esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.

<b>Se il visto di conformità è</b>	
<b><i>apposto dal responsabile di un CAF</i></b>	<b><i>apposto da un professionista</i></b>
	
la trasmissione telematica può essere effettuata anche da una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF	la trasmissione telematica può essere effettuata anche da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista

**La polizza assicurativa**

Al fine di garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell'eventuale danno arrecato, anche di entità minima, la polizza assicurativa deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione;
- b) il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate, e comunque, non deve essere inferiore ad € 1.032.913,80;
- c) la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia;
- d) la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

**Visto di conformità sull'IVA**

Ai fini del rilascio del visto di conformità del credito IVA annuale, l'Agenzia delle Entrate richiede al "certificatore" l'esecuzione dei seguenti controlli:

- il controllo del codice attività;
- il controllo documentale;
- la conservazione della documentazione.

Il professionista dovrà verificare che il codice attività indicato nella dichiarazione IVA annuale corrisponda con quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla Tabella ATECO 2007.

L'Agenzia delle Entrate ha individuato una serie di verifiche sufficienti per l'attestazione della corretta esecuzione dei controlli.

<p><b>Va verificata la sussistenza delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare il credito IVA, ossia la presenza</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;</li><li><input type="checkbox"/> di operazioni non imponibili;</li><li><input type="checkbox"/> di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;</li><li><input type="checkbox"/> di operazioni non soggette all'imposta;</li><li><input type="checkbox"/> di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli</li></ul>
---	---

5 aprile 2016  
Federico Gavioli